



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SIAF
SISTEMA INFORMATICO
DELL'ATENEO FIORENTINO

AREA
**PER L'INNOVAZIONE E
GESTIONE DEI SISTEMI
INFORMATIVI ED INFORMATICI**

Oggetto: Disposizione per affidamento diretto ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, a favore del Consorzio CINECA per l'attivazione del "Cruscotto del Bilancio di genere", per un importo complessivo di € 4.600,00 oltre IVA (pari ad € 5.612,00 IVA compresa) per il periodo 23/10/2023 – 31/12/2023.

- Considerato che si rende necessario attivare il servizio in oggetto per le esigenze dell'Ateneo fiorentino;
- Tenuto conto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'atto di affidamento numero: 23071301 prot. n. 254275 del 24/10/2023;
- Considerato che i servizi in oggetto sono rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;
- Richiamati:
- l'art. 7 comma 1 del D.lgs. 36/2023 che introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa prevedendo che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi;
 - l'art.7 comma 2 , del D.lgs. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti possano affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 mediante provvedimento motivato in cui diano conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;
 - l'art. 3 lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che definisce come «affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
- Considerato che CINECA è un consorzio interamente partecipato dal MUR, da Università statali e Enti pubblici di ricerca, che svolge la propria attività prevalentemente a beneficio dei soci, con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati;
- Tenuto conto che i suddetti soggetti pubblici svolgono su tale società consortile un controllo congiunto analogo a quello svolto sui loro servizi;
- Tenuto conto che le soluzioni informatiche realizzate e gestite da CINECA a beneficio dei propri consorziati costituiscono lo standard nell'ambito di università ed enti di



- ricerca, in quanto il Consorzio, a cui aderisce lo stesso MUR, ha da oltre mezzo secolo le più alte competenze nel settore;
- Considerato che il ricorso a CINECA permette di avvalersi di un consorzio che per missione ha lo sviluppo di prodotti e servizi per università e enti di ricerca. Questa condizione rappresenta uno specifico valore aggiunto in quanto l'evoluzione e lo sviluppo di tali prodotti e servizi nel tempo viene a essere orientato da una comunità di utenti con esigenze condivise che, messe a fattor comune, consentono economie di scala in termini di analisi e disegno delle soluzioni applicative e permettono di sopperire alla scarsità delle risorse interne e alla necessità di aggiornamento costante;
- Richiamato il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante, all'art. 9 dello stesso, un riconoscimento specifico per il CINECA quale organismo *in house* del MIUR e degli Enti Consorziati;
- Considerato che ANAC detiene l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;
- Vista la qualifica AgID di CSP (Cloud Service Provider) e che l'infrastruttura CINECA risponde quindi ai requisiti organizzativi, di sicurezza e affidabilità, di performance e interoperabilità, fissati dalla circolare AGID n. 2 del 9 aprile 2018;
- Vista la domanda di iscrizione all'Elenco sopra menzionato, presentata in data 9 aprile 2018 (prot. 30801) dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca anche per conto degli Enti consorziati in relazione agli affidamenti al CINECA;
- Considerato che con Delibera n. 1172 del 19 dicembre 2018 l'ANAC ha provveduto all'iscrizione degli Enti Consorziati di CINECA nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie "società" *in house*;
- Vista la richiesta del CdA di inserire una clausola risolutiva nel caso in cui ANAC cancelli CINECA dall'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house*;
- Ritenuto pertanto che l'affidamento dei servizi in oggetto a CINECA è configurabile come affidamento *in house*;
- Considerato che a decorrere dal 1° aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace (Catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA);
- Visto il percorso di cui CINECA ha dato evidenza tramite condivisione dei contatti con AgID nel processo di qualificazione nel marketplace AgID di tutte le applicazioni erogate come servizi per il mondo delle università;
- Vista la delibera del CdA dell'Università di Firenze prot. 3185/2020 riunitosi in data 28/06/2019 che approva le modifiche allo Statuto del Consorzio CINECA richieste dall'ANAC;



Tenuto conto	che nella seduta del 25 luglio 2019 dell'Assemblea Consortile e del CdA CINECA, presso la sede della CRUI, sono state approvate le modifiche allo Statuto;
Considerato	che con delibera del 6 maggio 2020 (e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nr. 133 del 25 maggio 2020), l'Assemblea consortile di CINECA ha adottato il testo del nuovo Statuto consortile, recante individuazione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Preso atto	che, in data 8 maggio 2020, l'ANAC ha deliberato la variazione dell'iscrizione all'elenco degli Enti che detengono il controllo analogo congiunto sul Consorzio stesso, recependo il modificato assetto ministeriale;
Visto	l'art. 3, comma 2, dello Statuto Consortile secondo cui il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico proveniente dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di autonomia tecnica ed esecutiva;
Accertato	altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
Considerato	pertanto affidare a CINECA Consorzio Interuniversitario lo svolgimento di attività comprese nelle finalità consortili, comprese nelle materie di competenza e con le modalità definite dallo Statuto;
Considerato	che per tale affidamento non trovano applicazione gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (e ss.mm. e ii.), giusta determina dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (oggi ANAC) n. 4/2011, oggetto di aggiornamento dell'Autorità, con propria delibera n. 556 del 31 maggio 2017 (in GU - n. 160 del 11 luglio 2017) e pertanto non è soggetto all'obbligo di richiesta del CIG;
Tenuto conto	che i servizi in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm. e ii.);
Considerato	che non è possibile procedere all'approvvigionamento dei servizi in oggetto tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. per i motivi di unicità e infungibilità di cui si è dato conto sopra;
Accertato	che la spesa complessiva pari ad € 4.600,00 oltre IVA (pari ad € 5.612,00 IVA compresa) è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
Verificata	la copertura della spesa sul conto C0.04.01.02.01.08.20 "Servizi informatici" del Bilancio Unico di Ateneo del budget Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici dell'esercizio 2023;

DISPONE

- di affidare l'attivazione del servizio "Cruscotto del Bilancio di genere" per il periodo 23/10/2023 – 31/12/2023, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 7 comma 2) del D. Lgs. 36/2023, a favore del Consorzio CINECA, con sede legale in Via Magnanelli n.



- 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), Codice fiscale 00317740371, P. IVA 00502591209 per l'importo di € 4.600,00 oltre IVA;
- di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
 - di disporre l'assunzione della regolare imputazione della spesa di € 4.600,00 oltre IVA (pari ad € 5.612,00 IVA compresa) sul budget Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici del bilancio unico di Ateneo esercizio 2023, a valere sul conto C0.04.01.02.01.08.20 "Servizi informatici" – bene/servizio "Servizi Informatici", dimensione analitica D.50000.SIAF.AMMC – **COAN 101802**;
 - la sottoscrizione del relativo atto di affidamento nei confronti del Consorzio CINECA;
 - di procedere al pagamento delle fatture sulla base di quanto contenuto nell'atto di affidamento citato in premessa. Le stesse, emesse sul codice univoco ufficio 5F1SMO, dovranno essere liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa attestazione della regolarità delle prestazioni e della certificazione DURC e comunque previa verifica, se prevista, della certificazione di cui all' art. 48-bis del D.P.R. 602/1973;
 - che qualunque obbligazione risarcitoria comunque derivante o connessa alla sottoscrizione del predetto atto non potrà in alcun caso superare l'importo dei corrispettivi effettivamente versati dalla controparte a CINECA nel corso dell'esercizio nel quale si verifica l'evento che dà luogo all'obbligo di risarcimento;
 - il versamento degli importi dovuti sarà effettuato a mezzo bonifico bancario. Gli enti in tesoreria speciale possono effettuare il girofondo sul conto di Banca d'Italia - Conto Bankit (attuazione art. 35 commi 8-13-D.L.24/01/2012 n.1);
 - di disporre che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <https://www.unifi.it/vp-11655-atti-connessi-agli-affidamenti-in-house.html>;
 - che il presente atto è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di legge.

#mn_nm

Il Responsabile

Unità di Processo Servizi Di
Ragioneria e Contabilità
(Dr. Francesco Oriolo)

Il Dirigente

Area per l'Innovazione e Gestione
dei Sistemi Informativi ed Informatici
(Ing. Marius B. Spinu)